

REGOLAMENTO (CE) N. 81/97 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	41,9
	204	52,0
	212	113,8
	404	37,5
	624	198,7
	999	88,8
0707 00 10	053	198,8
	624	130,5
	999	164,7
0709 10 10	220	174,4
	999	174,4
0709 90 71	052	129,5
	053	197,1
	204	146,3
	999	157,6
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	40,1
	204	42,6
	212	53,0
	220	35,1
	448	39,0
	600	64,3
	624	69,9
	999	49,1
0805 20 11	052	57,4
	204	63,9
	999	60,7
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	67,6
	464	89,9
	624	58,9
	662	48,8
	999	66,3
	999	66,3
0805 30 20	052	73,9
	528	70,6
	600	69,7
	999	71,4
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	79,7
	060	46,6
	064	56,0
	400	90,5
	404	68,4
	720	78,1
	728	103,6
	999	74,7
	999	74,7
	999	74,7
0808 20 31	052	132,8
	064	67,0
	400	109,6
	624	73,5
	999	95,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».